TESTO UNICO DI LEGGE SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 139

E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Esso e' composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2°, corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione;

b) quattro consiglieri di Stato;

c) quattro magistrati scelti fra i' consiglieri di Cassazione;

d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva.

In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione, i membri tecnici dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Tribunale Superiore puo' essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.

Al presidente aggiunto del Tribunale superiore e' assegnata una indennita' annua di lire quindicimila. (6)

Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

Su richiesta del Tribunale Superiore il primo presidente della Corte di Cassazione, per necessita' di servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita' giudiziarie di Roma.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1948, non più in vigore dal 11 luglio 2002 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Estremi	Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1934

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I provvedimenti di cui ai precedenti articoli hanno decorrenza dal 1° luglio 1945".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-sulle-acque-e-sugli-impianti-elettrici/art-139/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it